

**Giovedì 18 aprile 2013**

57. accoglie positivamente l'avvio di un'opera di mappatura globale della situazione in materia di tutela dei minori in Kosovo e i progressi compiuti nell'adozione di un solido codice di giustizia minorile che allinea il Kosovo alle norme internazionali ed europee; rimane tuttavia preoccupato per la mancanza di infrastrutture specializzate per i minori sottoposti a procedimenti penali (vittime e testimoni);

58. giudica favorevolmente i risultati finali del censimento condotto in Kosovo nel 2011 quale primo passo per fornire alle istanze decisionali informazioni tempestive e accurate per l'attività di elaborazione delle politiche; riconosce, tuttavia, che permangono difficoltà in termini di disponibilità di dati statisticamente validi e raffrontabili a livello internazionale, essenziali per realizzare politiche fondate su riscontri obiettivi e per monitorare i progressi del Kosovo;

59. invita il Kosovo a migliorare il contesto economico in cui operano le piccole e medie imprese riducendo l'onere amministrativo e i relativi costi, migliorando l'accesso al credito e fornendo un particolare sostegno alle start-up;

60. sottolinea l'importanza di assegnare al Kosovo un proprio prefisso telefonico internazionale per ragioni sia economiche che politiche; ritiene che la situazione attuale sia insostenibile e ambigua, invita le competenti organizzazioni internazionali a risolvere la questione al più presto ed esorta la Serbia a ritirare il suo veto in proposito;

61. esorta il Kosovo a impegnarsi nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili e nella diversificazione delle fonti energetiche, al fine di chiudere senza indugi l'impianto Kosova A e ripristinare l'impianto Kosova B, come previsto dagli obblighi del trattato della Comunità dell'energia; sottolinea la necessità di destinare maggiori aiuti finanziari dell'UE e della BERS al risparmio energetico, all'efficienza energetica e ai progetti in materia di energia rinnovabile; si rammarica che nel suo progetto di strategia nazionale la BERS stia pianificando di sostenere un nuovo impianto di lignite (Kosova e Re), e chiede alla Commissione di intervenire per contestare tale tipo di piani, in quanto contrari agli impegni climatici dell'UE;

62. prende nota dei piani di nuove infrastrutture stradali volte a migliorare i collegamenti tra Pristina e i paesi confinanti; osserva che le pratiche relative agli appalti pubblici in Kosovo restano inadeguate e sottolinea la necessità di garantire che le procedure di gara per questi grandi progetti siano realmente aperte, concorrenziali e trasparenti; osserva altresì che tali progetti infrastrutturali dovrebbero essere realizzati conformemente ai criteri enunciati nell'attuale programma del Fondo monetario internazionale; sottolinea l'importanza di sviluppare i trasporti pubblici, soprattutto modernizzando i collegamenti ferroviari o creandone nuovi, nel quadro di un sistema di trasporti sostenibile; suggerisce di creare un sistema transfrontaliero di trasporto ferroviario ad alta velocità tra tutti i paesi dei Balcani occidentali collegato alla rete transeuropea dell'Unione europea;

o

o o

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Kosovo.

P7\_TA(2013)0188

## **Completamento del quadro di valutazione per la procedura relativa agli squilibri macroeconomici**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 sul completamento del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) (2013/2582(RSP))**

(2016/C 045/12)

*Il Parlamento europeo,*

— visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici <sup>(1)</sup> (parte del «six-pack», in seguito «regolamento PSM»),

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

Giovedì 18 aprile 2013

- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici <sup>(1)</sup>,
  - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2012 dal titolo «Completing the Scoreboard for the MIP: Financial Sector Indicator» (Integrazione del quadro di valutazione della PSM: un indicatore per il settore finanziario — SWD(2012)0389),
  - vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti sulla relazione 2013 sul meccanismo di allerta (COM(2012)0751),
  - visto il documento del 9 dicembre 2011 dal titolo «Views of the European Systemic Risk Board (ESRB) on the Envisaged Scoreboard Indicators Relevant for Financial Market Stability» (opinione del Comitato europeo per i rischi sistemici — CERS — sugli indicatori pertinenti per la stabilità dei mercati finanziari previsti per il quadro di valutazione),
  - vista la lettera in data 19 dicembre 2011, indirizzata dalla Commissione al Presidente del Parlamento europeo, con la quale sono stati trasmessi al Parlamento informazioni e documenti pertinenti in merito al quadro di valutazione della PSM modificato,
  - vista l'interrogazione alla Commissione sul completamento del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) (O-000039/2013 — B7-0117/2013),
  - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la PSM è uno strumento politico introdotto con il six-pack e che costituisce un importante pilastro della governance economica dell'area dell'euro finalizzato a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici negli Stati membri, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da possibili ripercussioni su altri Stati membri;
- B. considerando che il quadro di valutazione istituito conformemente all'articolo 4 del regolamento PSM comprendeva inizialmente dieci indicatori riguardanti un ampio ventaglio di questioni di sorveglianza nell'ambito della PSM;
- C. considerando che nel novembre 2012 la Commissione ha aggiunto un indicatore, ovvero il tasso di crescita delle passività del settore finanziario, informandone il Parlamento con lettera in data 19 novembre 2012 e pubblicando le pertinenti analisi nella relazione sul meccanismo di allerta il 28 novembre 2012;
- D. considerando che, in base al considerando 12 del regolamento PSM, la «Commissione dovrebbe presentare alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio proposte di commenti sui piani di istituzione e adeguamento degli indicatori e delle soglie»;
1. si rammarica profondamente per il mancato rispetto, da parte della Commissione, dello spirito di cooperazione del regolamento PSM in sede di aggiornamento del quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici;
  2. esprime altresì profondo rammarico per il fatto che il Parlamento ha ricevuto la corrispondente comunicazione solo alcuni giorni prima che la Commissione pubblicasse il quadro di valutazione nel novembre 2012;
  3. invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio con largo anticipo dell'eventuale intenzione di aggiornare ulteriormente il quadro di valutazione prima del 2015;
  4. prende atto con profondo rammarico del mancato rispetto della parità di trattamento dei colegislatori nella procedura, dal momento che, stando alle informazioni a disposizione, la Commissione avrebbe consultato il pertinente gruppo di lavoro del Consiglio;
  5. sottolinea che la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul quadro di valutazione, nella quale il Parlamento chiede che sia aggiunto un indicatore per il settore finanziario, non può essere considerata equivalente a una consultazione soddisfacente del Parlamento quale prevista al considerando 12 del regolamento PSM, dal momento che detta risoluzione risaliva all'anno precedente e non costituiva una reazione a una proposta della Commissione; osserva inoltre che la scelta e la concezione dell'indicatore sono state caratterizzate, per quanto riguarda i dettagli, da un ampio margine discrezionale, come evidenziato dal documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2012;
  6. osserva che, nella sua presa di posizione del 9 dicembre 2011, il CERS ha espresso le sue riserve per quanto riguarda il possibile indicatore finanziario, indicando che il quadro di valutazione dovrebbe comprendere le passività a breve termine (la somma delle passività esigibili entro un anno) per il settore finanziario non consolidato, al netto dei depositi bancari, come parte delle passività totali, e che tale indicatore andrebbe preferito a quelli basati sulla misurazione del patrimonio

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0583.

**Giovedì 18 aprile 2013**

netto in flussi di fondi, ad esempio il coefficiente di leva finanziaria o il rapporto di indebitamento, dal momento che il patrimonio netto, essendo stimato al valore di mercato, è molto sensibile alle oscillazioni del mercato azionario»; ricorda alla Commissione che l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento PSM stabilisce che «l'attività del CESR è tenuta in debita considerazione ai fini dell'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari»;

7. non intende più tollerare il mancato completamento del cambio culturale necessario ai fini di un pieno riconoscimento del ruolo del Parlamento nella governance economica in seno ai servizi della Commissione; sottolinea che la Commissione deve rispettare in modo inequivocabile il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nel settore della sorveglianza multilaterale, così come previsto tra l'altro all'articolo 121, paragrafo 6, e all'articolo 136 del TFUE, nonché a garantire al Parlamento la parità di trattamento rispetto al Consiglio nel contesto di tutti gli atti dell'Unione in materia; ricorda alla Commissione che la consultazione del Parlamento in relazione alle modifiche da apportare al quadro di valutazione rientra altresì tra le migliori prassi in materia di cortesia interistituzionale;

8. ricorda alla Commissione che è responsabile dinanzi al Parlamento, così come previsto all'articolo 17, paragrafo 8, del TUE;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea (BCE).

---

P7\_TA(2013)0189

## **Vietnam, in particolare la libertà di espressione**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 sul Vietnam, in particolare la libertà di espressione (2013/2599(RSP))**

(2016/C 045/13)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e il Vietnam firmato il 27 giugno 2012 e il dialogo UE-Vietnam sui diritti umani che ha luogo due volte l'anno tra l'UE e il governo del Vietnam,
  - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici al quale il Vietnam ha aderito nel 1982,
  - visti gli esiti del riesame periodico universale sul Vietnam del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 24 settembre 2009,
  - vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione in occasione della 14<sup>a</sup> sessione del Consiglio dei diritti umani tenutasi in aprile 2010,
  - vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, in merito alla condanna dei blogger in Vietnam in data 24 settembre 2012,
  - vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 dal titolo «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE» <sup>(1)</sup>,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sul Vietnam,
  - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 24 settembre 2012 tre importanti giornalisti, Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan e Pan Thanh Hai, sono stati condannati a pene detentive; che, in seguito al ricorso in appello, le condanne sono state confermate rispettivamente a 12, 10 e 3 anni di reclusione, a cui seguiranno diversi anni di arresti domiciliari, e che sono state pronunciate in ragione della pubblicazione di articoli sul sito Internet del Club dei giornalisti liberi del Vietnam;
- B. considerando che, secondo recenti relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali per i diritti umani, in Vietnam 32 cyber-dissidenti sono stati condannati a pene detentive pesanti o sono in attesa di giudizio, 14 attivisti democratici sono stati condannati a un totale di oltre 100 anni di carcere per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, un gruppo di 22 ambientalisti pacifici è stato condannato a pene detentive che vanno dai 10 anni all'ergastolo, un giornalista della stampa pubblica è stato licenziato dopo aver scritto un post sul suo blog personale in cui criticava il segretario generale del Partito comunista; che i cyber-dissidenti, tra cui Le Cong Cau e Huynh Ngoc Tuan, vengono spesso vessati e aggrediti dalla polizia;

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0470.